

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5272 del 12/10/2018
Oggetto	D.Lgs.152/06 e s.m.i. - Parte Quinta - Modifica alla Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma e s.m.i. - Ditta CARIGNANO BIOGAS - SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5470 del 11/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152/06 e s.m.i. concernente “Norme in materia ambientale” che:
  - Disciplina alla parte quinta la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
  - All’art.268 lettera o) attribuisce alla competenza delle Regioni il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- la Legge Regionale N. 5/2006 che aveva confermato alle Province le funzioni in materia ambientale conferite dalla legge regionale 21 aprile 1999 n.3, vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
- l’art. 5 CAPO II della Deliberazione legislativa n. 5/2006 della Regione Emilia-Romagna, in attuazione del quale la Provincia di Parma doveva procedere che al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli articoli 269 e 275 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il Decreto 19 maggio 2016 n. 118;

### VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-9761011 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la nomina conferita con DDG 118/2017 e Determinazione N. 1041 del 15/12/2017;

**CONSIDERATO:**

- la precedente Determinazione del Dirigente N. 2727 del 10/07/2009 rilasciata dalla Provincia di Parma modificata con Determinazione del Dirigente N. 591 del 18/03/2013;
- la Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013 con cui la Ditta AGRICARIGNANO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA risulta essere autorizzata alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di "cogenerazione da impianto a biogas" svolta negli impianti siti in Comune di Parma, loc. Carignano, Strada Felino in Vigatto n.2, C.A.P. 43124;
- la Determinazione del Dirigente N. 1419/2015 del 08/07/2015 che modifica in modo non sostanziale la Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013;

**VISTA:**

l'istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera acquisita al protocollo prot.n.PGPR/2018/14284 del 06/07/2018, presentata, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla Ditta CARIGNANO BIOGAS – SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA nella persona del Sig. Guglielmo Garagnani in qualità di gestore, con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via Collamarini n. 14, C.A.P. 40138 e stabilimento sito in Comune di Parma, Strada Felino in Vigatto n. 2, C.A.P. 43124, contestualmente all'istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. (Determinazione del Dirigente N.2372 del 10/07/2009 rilasciata dalla Provincia di Parma alla Ditta AGRI CARIGNANO S.r.l. e s.m.i., volturata alla Ditta CARIGNANO BIOGAS – SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA da Arpae – SAC di Parma con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-133 del 10/01/2018) di cui la Determinazione del Dirigente n. 1583/2013 del 09/07/2013 e s.m.i. è parte integrante;

**VISTO CHE :**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-9761011 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

il procedimento amministrativo è stato avviato dalla Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC di Parma) con nota prot.n. PGPR/2018/14741 del 12/07/2018; in tale nota si è anche preso atto del fatto che, oltre alla documentazione acquisita al protocollo PGPR/2018/13284 del 06/07/2018, la Ditta ha chiesto di far riferimento anche alla documentazione acquisita al prot.n.PGPR/2018/13088 del 21/06/2018;

#### VISTI:

quanto emerso nella Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.387/03 e s.m.i. ed ai sensi dell'art.14 e seguenti della L.241/90 e s.m.i. a seguito della presentazione dell'istanza prot.n.PGPR/2018/14284 del 06/07/2018 da parte della Ditta CARIGNANO BIOGAS – SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, tenutasi in prima seduta in data 03/08/2018 ed in seconda ed ultima seduta in data 19/09/2018, in particolare:

- nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 03/08/2018 “...Arpae – ST di Parma ... *Relativamente al monitoraggio delle emissioni odorigene attualmente condotto dalla Ditta, alla luce dei recenti aggiornamenti normativi e della particolare tipologia di attività svolta dalla Ditta, propone alla Ditta di effettuare il monitoraggio delle emissioni odorigene prescritto precedentemente per tutta la durata dell'autorizzazione...AUSL – Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica* *condivide la proposta di Arpae – ST di Parma in merito al monitoraggio delle emissioni odorigene...La Ditta ... in merito al monitoraggio delle emissioni odorigene... si impegna ad effettuarlo per tutta la durata dell'autorizzazione...”;*
- nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 19/09/2018 “...AUSL – Distretto di Parma – Dipartimento di Sanità Pubblica *esprime parere favorevole in merito a tutti gli aspetti di competenza...”;*

le integrazioni della Ditta acquisite al prot.n.PGPR/2018/16983 del 09/08/2018;

la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/19690 del 24/09/2018, pertinente anche a quanto richiesto dalla Legge 13/02/90 n° 26: Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”, allegata al presente atto per costituirne parte integrante;

## **CONSIDERATO:**

che Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma deve stabilire la qualità e la quantità delle emissioni, misurate secondo le metodologie prescritte, nonché i termini per la comunicazione dei certificati analitici relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti;

## **DETERMINA**

### **DI MODIFICARE**

la Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma, modificata in modo non sostanziale con Determinazione del Dirigente 1419/2015 del 08/07/2015, nel seguente modo:

### **DI SUBORDINARE:**

l'autorizzazione al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/19690 del 24/09/2018 ed al rispetto di quanto riportato nell'allegato tecnico prot.n. PGPR/2018/8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

### **DI MANTENERE**

invariata ogni altra parte della Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma, modificata in modo non sostanziale con Determinazione del Dirigente 1419/2015 del 08/07/2015;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-9761011 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

## DI INFORMARE CHE

- Sono fatti salvi i diritti di terzi.
- La Ditta potrà ricorrere presso tribunale amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.
- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N.241 e s.m.i.
- L'autorità emanante è Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.
- Il Responsabile del procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso*

*Rif. Sinadoc: 21533/2018*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*

*Invio tramite posta interna*

ARPAE – SAC  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
Parma

**Oggetto:** D.Lgs. 387/03 e s.m.i. Istanza di Modifica non sostanziale Determinazione del Dirigente n. 2732 del 10/07/2009 ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. e contestuale istanza di modifica non sostanziale autorizzazione alle emissioni in atmosfera - DITTA Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l.

Relazione Tecnica

Ditta: Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l.  
sede legale e stabilimento in Strada Felino in Vigatto n. 2, loc Carignano, Comune di Parma.

In riferimento all'istanza in oggetto avanzata dalla ditta Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l. finalizzata a modificare la tipologia e la quantità in ingresso di sottoprodotti e biomasse da impiegare al sistema di digestione anaerobica ubicato in località Carignano nel Comune di Parma,

per quanto concerne la variazione richiesta la dieta utilizzata è così di seguito variata:

Biomassa	Biomasse autorizzate	Varazione 2018 tonnellate
Trinciato di mais	10000	10000
Trinciato di sorgo	1000	400
Trinciato di tricale	950	950
Sottoprodotti lavorazione del pomodoro	250	250
Deiezione zootecniche	8166	8166
Polpe surpressate di barbabietola		4000
totale	20366	23766

con la presente si trasmette relazione tecnica aggiornata relativamente alle emissioni in atmosfera.

Considerato che:

- 1) la ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del DLgs. 152/2006 parte Quinta con Determinazione del Dirigente n. 2727 del 10 luglio 2009 modificata con D.D. n. 591 del 18/03/13, D.D. n. 1583 del 09/07/2013 e D.D. n. 1419 del 08/07/2015;
- 2) l'attività svolta consiste nella "Cogenerazione da impianto a biogas";
- 3) la ditta ha presentato domanda di modifica non sostanziale finalizzata a modificare la tipologia e la quantità in ingresso di sottoprodotti e biomasse da impiegare al sistema di digestione anaerobica;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec\_dirigen@cert.arpae.emr.it  
Sezione di Parma Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec\_aopr@cert.arpae.emr.it

- 4) dalla modifica non sostanziale non si generano nuove emissioni convogliate e/o diffuse;
- 5) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 6) la presente è valutata anche in relazione alle emissioni diffuse;
- 7) nel corso della Conferenza di Servizi del 03/08/2018 è emerso che la ditta continuerà ad effettuare il monitoraggio delle emissioni odorigene a cadenza annuale per tutta la durata dell'autorizzazione; pur specificando che il Silos 7 (originante l'emissione E07) non verrà utilizzato, chiede cautelativamente di mantenere autorizzata l'emissione E07;
- 8) la presente è pertinente anche a quanto richiesto dalla Legge 13/02/90 n° 26: Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

si ritiene che la ditta Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l., il cui Gestore è il Sig. Guglielmo Garagnani con sede legale e sede impianti in Strada Felino in Vigatto n. 2, loc Carignano, Comune di Parma, debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

**EMISSIONE N. 07** "Silos 7".

**Emissione autorizzata**

Gli effluenti polverosi che si generano durante la fase di carico devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare tale da rispettare il seguente limite:

Materiale particellare .....	10	mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

**EMISSIONE N. 08** "Silos 8".

**EMISSIONE N. 09** "Silos 9".

**Emissioni eliminate**

**EMISSIONE N. 01** "Cogeneratore".

**Emissione autorizzata**

Gli effluenti gassosi che si generano dal cogeneratore Genset JGS 416 GS-B.LC di potenza elettrica complessiva di 999 kW, funzionante con il biogas proveniente dalla digestione anaerobica di trinciato/pastone di mais, trinciato di sorgo, trinciato di triticale, sottoprodotti lavorazione di pomodoro, deiezione zootecniche, devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera in atmosfera.

E' previsto un consumo di gasolio nella fase di avviamento dell'impianto.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	6	m
Sezione di emissione	0.071	m <sup>2</sup>
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Carbonio Organico Totale* (COT)	100	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto e ammoniaca** (espressi come NO <sub>2</sub> )	450	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	500	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa, in condizioni operative di motore accelerato a 1500 giri/minuto in condizioni termiche ed a generatore disinserito od a una tensione di 380 V e zero Ampere erogati a regime.		

\* escluso metano – limite da rispettare entro il 31/12/2016

\*\* in presenza di impianti di abbattimento che ne producano

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- la Ditta dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dall'art.273 – bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. fatti salvi eventuali aggiornamenti normativi regionali fissati ai sensi del D.Lgs. 155/10 e s.m.i. e del PAIR 2020.

**Impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec\_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec\_aopr@cert.arpae.emr.it

**EMISSIONE N. 02** “Caldaia a gasolio”.

**Emissione autorizzata**

Gli effluenti gassosi che si generano dalla caldaia a gasolio utilizzata per il preriscaldamento dell'impianto solo nella fase di avvio del medesimo, devono essere captati nel miglior modo possibile in atmosfera.

E' escluso qualsiasi altro utilizzo della caldaia successivo alla fase di avvio dell'impianto. La caldaia non sarà più presente in sito successivamente a tale fase.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	60	giorni

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri.....	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di carbonio.....	200	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	500	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	170	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.

**EMISSIONE N. 03** “Torcia”.

**Emissione autorizzata**

Gli effluenti gassosi che si generano dall'utilizzo della torcia in caso di emergenza, devono essere captati e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Temperatura minima di combustione .....	600	°C
Ossigeno libero minimo tq.....	3	%
Tempo di contatto.....	≥ 0.2	secondi (a 800°C)

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Impianti adibiti alla protezione ed alla sicurezza:

**EMISSIONE N. 04** “Valvola sicurezza digestore 1”.

**EMISSIONE N. 05** “Valvola sicurezza digestore 2”.

**EMISSIONE N. 06** “Valvola sicurezza post-fermentatore”.

**Emissioni autorizzate**

In relazione agli impianti adibiti alla protezione ed alla sicurezza particolare attenzione dovrà essere posta nelle fasi gestionali di alimentazione dell'impianto al fine di evitare che eventuali sovrappressioni di biogas, noto componente odorigeno, possano fuoriuscire

direttamente anche dai suddetti impianti adibiti alla protezione e sicurezza dell'impianto.

## **EMISSIONI DIFFUSE**

L'impianto nel suo complesso inoltre origina emissioni diffuse polverulente ed odorigene provenienti dalle seguenti possibili fonti:

- stoccaggio delle materie prime (trincee di stoccaggio biomasse e silos)
- stoccaggio del digestato liquido e solido (emissioni da bacino in cemento per il deposito del digestato liquido e emissioni da platea di stoccaggio del digestato solido)
- vasca di premiscelazione;
- emissioni da movimentazione biomasse e digestato;
- transito mezzi.

In relazione alle emissioni diffuse:

1. la ditta dovrà attuare tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni, dall'insediamento, di polveri, gas, vapori o fumi ed emissioni odorigene che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o creare situazioni di incompatibilità igienico sanitaria ed ambientale con quelli abitativi, artigianali od industriali.
2. per la frazione palabile del digestato viene richiesta la copertura dell'area di stoccaggio e tamponature laterali (es: con idoneo telo di copertura).

### Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

La ditta dovrà attuare tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni, dall'insediamento, di polveri, gas, vapori o fumi ed emissioni odorigene che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o creare situazioni di incompatibilità igienico sanitaria ed ambientale con quelli abitativi, artigianali od industriali.

Il biogas utilizzato dovrà essere conforme a quanto disposto dall'Allegato X alla parte Quinta del DLgs. 152/06 ed esente da condensa e residui solidi.

Per l'emissione E02 è richiesta la verifica del rispetto dei limiti imposti ogni qual volta verrà utilizzata la caldaia a gasolio per l'avviamento dell'impianto. I certificati analitici dovranno essere conservati a disposizione dell'Autorità di Controllo.

I controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) DLgs. 152/06, all'emissione E01 debbono avere una periodicità annuale.

~~Se non già ottemperato, dovrà essere prevista~~ La Ditta deve effettuare per tutta la durata dell'Autorizzazione, una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene ~~per la durata di due anni~~. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgenti più impattanti dell'impianto che

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec\_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec\_aopr@cert.arpae.emr.it

al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte e a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno 2 autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. in relazione al monitoraggio delle emissioni odorigene, che dovrà coprire tutte le fasi lavorative previste (stoccaggio e movimentazione materie prime; stoccaggio e movimentazione e digestato liquido e solido), almeno uno degli autocontrolli previsti dev'essere effettuato, per tutte le fasi lavorative, alla presenza della nuova biomassa (polpe surpressate di barbabietola). Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto trasmetterà tali dati all'Autorità Competente. - Inoltre, se necessario, l'Autorità Competente potrà richiedere sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

<b>Generale</b>	
Ragione sociale:	Carignano Biogas Società Agricola Consortile a r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02487740348
Sede legale:	via Felino in Vigatto – loc. Carignano - Parma
Gestore:	Guglielmo Garagnani
Sede locale impianti:	via Felino in Vigatto – loc. Carignano - Parma
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	
Settore attività CRIAER:	4.12
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1:	energia elettrica prodotta [kWh]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	-
Indicatore 2:	gasolio utilizzato fase avviamento [litri]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	-
Indicatore 3:	biomasse utilizzate [t/anno]

<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	6 m
Temperatura media emissioni:	700 K
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni Kg/anno</b>	
PM (Materiale Particellare):	245 kg/a
Composti organici volatili non metanici (COVNM) :	2 450 kg/a (espressi come Carbonio Totale)
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ) :	11 000 kg/a
Ossidi di solfo (SO <sub>x</sub> ) :	8 600 kg/a
Monossido di Carbonio (CO) :	12 000 kg/a
Cloro e composti inorganici :	245 kg/a
Biossido di Carbonio (CO <sub>2</sub> ) :	5 300 000 kg/a

Il Tecnico incaricato	La Responsabile del Distretto di Parma
Alessandra Braccaioli	Sara Reverberi

*Documento firmato digitalmente*

1.

## Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

### I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

### Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec.dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.dirgen@cert.arpae.emr.it)

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec.aoopr@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.aoopr@cert.arpae.emr.it)

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> )	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> )	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO <sub>3</sub> )	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> )	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.)  EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH <sub>3</sub> )	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO <sub>2</sub> )	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m <sup>3</sup>	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

#### Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ( $O_2\%$ ,  $CO_2\%$ ,  $CO\%$ ,  $H_2O\%$ ), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA  
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**